

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 35342 Anno 2017**

**Presidente: ROTUNDO VINCENZO**

**Relatore: TRONCI ANDREA**

**Data Udienza: 08/06/2017**


**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

PARENTI MARIO N. IL 22/05/1927

avverso la sentenza n. 11772/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del  
15/01/2016

dato avviso alle parti;  
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;





## ORDINANZA

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il difensore di Mario PARENTI si duole della sentenza in data 15.01.2016, con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aggravato dalla violenza alla persona mediante l'uso di un'arma – tale già qualificato dal giudice di primo grado, a fronte dell'originaria contestazione di minaccia aggravata – confermando peraltro il già disposto risarcimento del danno, in misura di euro 2.500,00, in favore della costituita parte civile.

Secondo il legale ricorrente, la pronuncia della Corte capitolina sarebbe inficiata da violazione di legge, nonché, ancora, da violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: *a)* per non aver fatto luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen., a fronte di un reato come sopra qualificato, pur in difetto di qualsivoglia prova circa la sussistenza della violenza, essendo emersa solo la prova di un fatto minatorio; *b)* per aver contraddittoriamente provveduto alla liquidazione della danno, dopo aver rilevato l'assenza di "depauperamento patrimoniale" a carico della parte offesa, peraltro senza l'allegazione dei criteri utilizzati per pervenire alla quantificazione del preteso pregiudizio.

2. Con memoria pervenuta il 19 maggio u.s., il legale del PARENTI ha reiterato la fondatezza, in particolare, del motivo di ricorso sopra illustrato *sub a)*.

3. Palese è l'inammissibilità che connota l'impugnazione in esame.

Relativamente al primo motivo di doglianza, indiscutibile è la sua manifesta infondatezza.

La Corte d'appello ha posto l'accento sul fatto che, nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., è indifferente che l'evento si determini per effetto di una (la violenza) o dell'altra (la minaccia) delle condotte tipizzate dalla norma, da ciò facendo discendere l'insussistenza della dedotta violazione del principio di correlazione, alla stregua della consolidata interpretazione che del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. propugna la giurisprudenza di legittimità.

E' peraltro opportuno puntualizzare, conformemente a quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, che, sulla scorta della pacifica ricostruzione del

fatto emersa all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale di primo grado – avere il PARENTI cercato di costringere la parte offesa DI GIAMBERARDINO al pagamento della somma di cinque euro, da lui spesa nell'interesse del condominio, senza che il tentativo di farsi giustizia da sé si verificasse "per l'inaspettata resistenza della persona offesa, sia pure in presenza di minaccia apportata con l'arma" – nel corso dell'udienza del 04.06.2012 innanzi al Tribunale, fu espressamente prospettata alle parti la possibilità di addivenire alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., onde non può seriamente parlarsi di violazione del principio di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen., per via dell'erroneo utilizzo del termine "violenza" nel dispositivo, essendo rimasti inalterati i termini fattuali della vicenda quali in precedenza descritti, come riconosciuto nello stesso ricorso in esame.

Quanto al residuo motivo, esso altro non fa se non reiterare la medesima doglianza già sottoposta al vaglio della Corte distrettuale e dalla stessa motivatamente disattesa, sulla scorta della esclusiva pertinenza del risarcimento riconosciuto al danno morale e sul carattere equitativo della relativa liquidazione, peraltro effettuata dando conto dei dati fattuali a tal fine valorizzati: donde l'indiscutibile genericità del motivo di ricorso in esame, che con detta argomentazione non si confronta affatto.

Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., come specificate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'08.06.2017

Il consigliere estensore

Andrea Fronci



Il presidente

Vincenzo Rotundo

